



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**
Ente pubblico non economico

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO DEGLI ORGANISMI DI STUDIO

Articolo 1

Funzioni degli organismi di studio

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia (l'Ordine) promuove la costituzione di organismi di studio, sotto forma di commissioni e di gruppi di lavoro, per l'approfondimento di tematiche di interesse professionale.

Gli organismi di studio effettuano, nell'ambito e nel rispetto dell'attività delineata dal Consiglio dell'Ordine, approfondimenti e ricerche allo scopo di produrre pareri, elaborati e progetti utili all'attività istituzionale dell'Ordine, nonché promuovere seminari, convegni ed incontri di formazione attinenti l'attività professionale degli iscritti.

Di concerto con altri ordini professionali e associazioni, al fine di esaminare congiuntamente argomenti concordati, potranno essere istituiti organismi di studio interdisciplinari, con nomina dei componenti da parte dei consigli direttivi degli ordini e delle associazioni partecipanti.

Articolo 2

Nomina degli organismi di studio e loro durata

Il Consiglio dell'Ordine determina l'opportunità di istituire in via diretta gli organismi di studio ovvero, in alternativa, delegare uno o più consiglieri a specifiche aree tematiche di studio, affidandogli la costituzione di commissioni e gruppi di lavoro, da istituirsi previa approvazione da parte del Consiglio; per ciascuna area tematica delegata, di norma, viene indicata la figura di uno o più coordinatori cui assegnare l'organizzazione dei lavori.

Gli organismi di studio possono assumere la configurazione di commissioni permanenti, che durano in carica sino allo scadere del mandato consiliare, e di gruppi di lavoro, che durano in carica sino all'esaurimento del compito assegnato, comunque con termine prestabilito.

Le Commissioni interdisciplinari istituite con altri ordini professionali e associazioni non possono essere sciolte prima che abbiano esaurito il proprio programma.

Articolo 3

Composizione degli organismi di studio

Ciascuna commissione o gruppo di lavoro, di norma, non potrà annoverare più di sei componenti, oltre all'eventuale coordinatore; la nomina dei componenti avviene con delibera di Consiglio, su proposta del consigliere delegato.



Gli organismi di studio sono composti dagli iscritti all'Ordine che ne facciano richiesta, fermo restando il numero massimo stabilito di volta in volta dal Consiglio dell'Ordine. In caso di adesioni superiori al numero dei componenti stabilito, sarà cura del Consiglio effettuare le nomine, sulla scorta di inderogabili criteri di competenza e di professionalità.

Agli organismi di studio possono partecipare soggetti esterni, non iscritti all'Ordine, ma qualificati nell'ambito dell'argomento trattato dalla commissione o dal gruppo di lavoro.

In caso di cessazione dall'incarico di un componente, il Consiglio può provvedere alla sua sostituzione su proposta del consigliere delegato.

Articolo 4

Funzionamento degli organismi di studio

In caso di commissione o gruppo di lavoro nominato direttamente dal Consiglio dell'Ordine, l'organismo di studio è guidato da un componente del Consiglio (consigliere delegato), che riporta le indicazioni e gli obiettivi del Consiglio, e coordinata nei lavori da un presidente nominato dal Consiglio e scelto tra i componenti dell'organismo di studio.

In caso di struttura suddivisa per aree tematiche di studio, ciascun consigliere delegato sovrintende l'area affidata, riportando le indicazioni e gli obiettivi del Consiglio, in sintonia con uno o più coordinatori la cui nomina, su proposta del consigliere delegato, è riservata al Consiglio.

Ai presidenti, nel primo caso, e ai coordinatori, nel secondo caso, spetta:

- la gestione organizzativa;
- l'attuazione del programma scientifico definito dal Consiglio e rappresentato dal consigliere delegato;
- la responsabilità delle attività demandate alle commissioni e ai gruppi di lavoro;
- l'eventuale nomina di un segretario, che si occuperà di redigere i verbali delle riunioni.

Il presidente, o il coordinatore, deve farsi carico della raccolta delle indicazioni provenienti dai componenti degli organismi di studio per eventuali ampliamenti e modifiche degli argomenti trattati, indicazioni che devono essere sottoposte all'attenzione del consigliere delegato.

Il segretario eventualmente nominato coadiuva il presidente, o il coordinatore, nelle attività di redazione del verbale di riunione, ivi incluso il foglio presenze, e delle relazioni periodiche.

Articolo 5

Definizione del programma

Nella prima riunione gli organismi di studio devono individuare e definire:

- gli obiettivi del proprio lavoro sulla base delle linee guida impartite dal Consiglio, da concordare con il consigliere delegato;



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**
Ente pubblico non economico

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- un programma di massima dei propri lavori con individuazione delle relative tempistiche, da presentare come elaborato al Consiglio per meglio individuare il progetto; ogni eventuale modifica degli obiettivi dovrà essere riportata sull'elaborato.

Articolo 6

Organizzazione dei lavori

La convocazione degli organismi di studio è fatta dalla Segreteria dell'Ordine su indicazione del presidente o del coordinatore, a meno che i medesimi non provvedano direttamente.

Ad ogni riunione deve essere sottoscritto un foglio presenze e deve essere redatto un verbale sintetico, conservato dal presidente o dal coordinatore, copia del quale deve essere poi trasmesso alla Segreteria dell'Ordine, così come per tutta la documentazione relativa agli organismi di studio, sia organizzativa sia relativa agli elaborati scientifici.

Gli organismi di studio si riuniscono presso la sede dell'Ordine o presso la sede proposta dal presidente o dal coordinatore di concerto con il consigliere delegato.

Articolo 7

Partecipazione

La partecipazione attiva alle riunioni ed ai lavori degli organismi di studio è requisito imprescindibile; il componente che risulta assente a due riunioni nell'anno solare decade dall'incarico, salvo il caso di comprovato impedimento. La decadenza è deliberata dal Consiglio, su istanza del consigliere delegato. La partecipazione deve essere sempre comunicata tramite il foglio presenze alla Segreteria dell'Ordine, che stilerà apposito riepilogo per ciascun organismo di studio.

Articolo 8

Responsabilità dell'attività degli organismi di studio

Il presidente, o il coordinatore, è responsabile per l'intera attività dell'organismo di studio, nell'ambito delle regole dettate dal presente Regolamento, per lo sviluppo del programma scientifico definito e per il rispetto delle tempistiche di elaborazione, con obbligo di predisposizione di una relazione trimestrale sullo stato dei lavori dell'organismo di studio, da sottoporre al consigliere delegato per il successivo inoltro al Consiglio.



Articolo 9

Elaborati degli organismi di studio

Tutti i pareri, gli elaborati ed i progetti realizzati dagli organismi di studio sono di proprietà dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia.

Al Consiglio dell'ordine spetta decidere se debba esserne fatta pubblicazione e con quali modalità o farne altra utilizzazione che riterrà opportuna in base agli interessi degli iscritti.

In caso di pubblicazione l'Ordine avrà cura di evidenziare i nominativi dei componenti dell'organismo di studio che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera.

Nessun elaborato potrà essere pubblicato o comunicato a terzi senza che esso sia stato prima validato dal consigliere delegato ed abbia ricevuto espressa autorizzazione da parte della Consiglio dell'Ordine.

I componenti dell'organismo di studio che hanno predisposto il documento di ricerca possono ricavare da esso spunti e conoscenze per la redazione anche di articoli, a carattere scientifico e divulgativo, destinati alla pubblicazione con espressa menzione che i medesimi sono stati redatti nell'ambito di studi predisposti dall'organismo di studio dell'Ordine di Pistoia.

In caso di sfruttamento commerciale degli elaborati da parte dell'Ordine agli autori non dovrà essere riconosciuto nessun compenso economico in quanto di proprietà dell'Ordine di Pistoia. È qui compreso anche il diritto d'autore.

I documenti da pubblicare sul sito dell'Ordine dovranno essere consegnati per la pubblicazione in formato *pdf* a cura dell'autore; in caso di slides potrà essere utilizzato il modello presente sul sito.

Ogni documento di cui si chiede la pubblicazione dovrà essere preventivamente approvato dal Consiglio dell'Ordine. Se l'autore, o chi ne cura la pubblicazione, ritiene di chiedere che il documento venga attribuito all'Ordine, nel margine superiore della pagina dovrà essere obbligatoriamente riportato lo stemma e l'intestazione dell'Ordine di Pistoia.

Per la pubblicazione dei documenti predisposti dai componenti degli organismi di studio, per i quali non sia richiesta da parte dell'autore o del presidente o del coordinatore la pubblicazione a nome dell'Ordine, il documento dovrà riportare in testa di pagina, obbligatoriamente, il nome dell'autore e la sua qualità di componente dell'organismo di studio di appartenenza.

Articolo 10

Compensi e spese

L'impegno dei componenti degli organismi di studio è a titolo gratuito.

Il Consiglio dell'Ordine può autorizzare il rimborso di eventuali spese sostenute nelle attività degli organismi di studio solo per particolari ed eccezionali motivi da convenire preventivamente con il consigliere delegato.



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**
Ente pubblico non economico

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Articolo 11

Rispetto del regolamento

Ogni componente degli organismi di studio riconosce vincolante il presente regolamento, impegnandosi a rispettarlo per tutta la durata del rispettivo incarico.

Articolo 12

Gruppi di lavoro

Nell'ipotesi di commissioni di studio direttamente nominate, e quindi in assenza di suddivisione per aree tematiche di studio, il Consiglio dell'Ordine, per proprie esigenze connesse al miglior espletamento delle sue funzioni e ove si presenti la necessità di esprimere in tempi rapidi la propria posizione su argomenti ben identificati e circoscritti, potrà formare gruppi di lavoro a tema che in tempi preconcordati forniscano gli strumenti conoscitivi ricercati.

Il gruppo di lavoro è presieduto da un delegato del Consiglio stesso e sarà composto da un numero limitato di iscritti all'Ordine individuati dal Consiglio medesimo senza peculiari procedure di selezione.

Al gruppo di lavoro, ove particolari ragioni lo rendano opportuno, possono partecipare esperti (anche non dottori commercialisti ed esperti contabili) individuati autonomamente dal Consiglio su indicazione del proprio delegato.

Adottato per la prima volta dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 28 marzo 2008

Modificato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 10 dicembre 2013

Modificato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 30 gennaio 2017

Versione contenente le modifiche apportate nel CdO del 30 gennaio 2017